



**ACCORDO-QUADRO PER L'UTILIZZO DEL REPERTORIO MUSICALE DI SIAE IN  
STABILIMENTI BALNEARI**

tra

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

e

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA)

Di seguito congiuntamente "Le Parti"

**PREMESSO**

- Che la SIAE ha dato disdetta il 28 ottobre 2016 dell'accordo sottoscritto con CNA in data 18/4/2013 relativo ai compensi dovuti per l'attività di animazione sulle spiagge;
- Che la SIAE ha altresì ritenuto necessario individuare nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la musica d'ambiente in stabilimenti balneari;
- Che CNA ha inteso sottoscrivere un accordo-quadro che disciplini termini e condizioni delle varie forme di utilizzo del repertorio musicale amministrato dalla SIAE all'interno degli stabilimenti balneari.

Tutto ciò premesso, fra le Parti

**SI CONVIENE**

## ART. 1

### VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

## ART. 2

### DEFINIZIONI

- A) **“Stabilimento balneare”**: area oggetto di concessione demaniale ove si svolgono attività con finalità turistico-ricreative di fornitura di servizi ai bagnanti, volte a consentire la balneazione e a far usufruire dei servizi alla stessa connessi. Sono, in ogni caso, escluse le attività ricettive e di esercizio del commercio.
- B) **“Superficie dell'area demaniale”**: dimensione della porzione di demanio marittimo così come rilevabile dall'atto concessorio o di affidamento in sub concessione a terzi (ex art. 45 bis codice della navigazione).
- C) **“Gestore dello stabilimento balneare”**: il titolare della concessione demaniale ovvero il soggetto cui questi abbia affidato in gestione lo stabilimento balneare.
- D) **“Pubblici esercizi”**: locali aperti al pubblico collocati all'interno dell'Area di concessione demaniale in cui si svolge attività esclusiva di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ai fini del presente Accordo non sono considerati pubblici esercizi le aree non esclusivamente destinate alla somministrazione di cibi e bevande (ad esempio: piscina, beach volley, etc.).
- E) **“Musica d'Ambiente”**: utilizzazione, mediante strumenti o apparecchi sonori e videosonori, di opere amministrate dalla SIAE come mero sottofondo accessorio non connesso direttamente all'attività dello stabilimento o dell'esercizio e con assenza di scelta di brani o tipologia di repertorio tali da costituire richiamo - sia pur non esclusivo - ed attrattiva per la clientela.

- F) **“Animazione”**: utilizzazione di opere musicali, non dal vivo, a sostegno di corsi di ginnastica, fitness, aerobica, ginnastica in acqua, corsi di ballo, offerti gratuitamente ai clienti nell’area degli stabilimenti balneari non oltre le ore 19.00.
- G) **“Apparecchio radiofonico”**: apparecchio radioricevente sonoro atto a ricevere trasmissioni in AM/FM.
- H) **“Altri apparecchi audio”**: lettori audio (lettore CD, MP3, ecc.), apparecchi multimediali audio (PC, Smartphone, Tablet, ecc.), strumenti musicali a disposizione dei clienti ed ogni altro dispositivo idoneo a diffondere contenuti audio.
- I) **“Apparecchi video”**: televisione, registratore video e ogni altro dispositivo atto a diffondere contenuti audiovisivi o segnali televisivi.
- L) **“Permesso/Certificato per musica d’ambiente” e “Permesso Spettacoli e Intrattenimenti”**: i contratti che autorizzano e disciplinano l’esecuzione e la diffusione in pubblico di Musica in stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi ivi collocati.
- M) **“Utilizzatori”**: i Gestori dello stabilimento balneare di cui alla lettera C) che precede che sottoscrivono il Permesso/Certificato per Musica d’Ambiente e/o il Permesso Spettacoli e Intrattenimenti.

**ART.3**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

**3.1 Il presente Accordo ha ad oggetto:**

- (i) la diffusione di Musica d’Ambiente all’interno dello stabilimento balneare;
- (ii) la diffusione di Musica a sostegno di attività di Animazione all’interno dello stabilimento balneare;



(iii) la diffusione di Musica d'Ambiente nei pubblici esercizi collocati all'interno dell'area di concessione demaniale e la cui attività è svolta direttamente dal Gestore dello stabilimento balneare.

**3.2** Per la diffusione di Musica d'Ambiente nei soli pubblici esercizi, come definiti all'art. 2 lettera D), situati all'interno dello stabilimento balneare e gestiti da soggetti diversi dal Gestore dello stabilimento, sono applicate le condizioni stabilite negli specifici accordi per Musica d'Ambiente vigenti relativi al settore dei pubblici esercizi.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Gestore dello stabilimento di corrispondere i compensi per la diffusione di Musica d'Ambiente nel pubblico esercizio secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo ed in particolare secondo le Tabelle 1 e 2. In tal caso, il Gestore dello stabilimento dovrà rilasciare al gestore del pubblico esercizio una dichiarazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi anche per il pubblico esercizio in questione. Tale dichiarazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte di SIAE.

**3.3** Per la diffusione di Musica d'Ambiente in aree diverse da quelle esclusivamente destinate alla somministrazione di cibi e bevande (ad esempio: piscina, beach volley, etc.), risponde il Gestore dello stabilimento secondo quanto stabilito dal presente Accordo.

**3.4** Sono in ogni caso esclusi dal presente Accordo i pubblici esercizi allocati all'esterno dello stabilimento balneare, ancorché situati su porzioni del demanio marittimo (ad esempio: bar, gelaterie, ristoranti allocati in giardini pubblici o passeggiate). La diffusione al pubblico di Musica d'Ambiente in suddetti locali è disciplinata dagli specifici accordi vigenti per i settori di riferimento.

**3.5** Sono altresì escluse tutte le utilizzazioni non espressamente ricomprese nell'art. 3.1 ed in particolare le attività di intrattenimento con ballo e senza ballo, oggetto di specifiche, separate regolamentazioni.




## ART. 4

### MUSICA D'AMBIENTE – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE

4.1 La misura dei compensi, da corrispondere sotto forma di abbonamento annuale, per la esecuzione e diffusione di opere audio e video è stabilita come specificato in Tabella 1 in funzione del tipo di apparecchio utilizzato e dell'estensione della superficie dell'area demaniale affidata in concessione e destinata all'attività di stabilimento balneare:

**Tabella 1**

SUPERFICIE DELLA CONCESSIONE	compensi annuali per apparecchio		
	APPARECCHI RADIOFONICI	ALTRI APPARECCHI AUDIO	APPARECCHI VIDEO
fino a 2.500 MQ	€ 65,00	€ 150,00	€ 220,00
oltre 2.500 e fino a 4.000 MQ	€ 75,00	€ 190,00	€ 280,00
oltre 4.000 e fino a 10.000 MQ	€ 130,00	€ 280,00	€ 400,00
Oltre 10.000 MQ	€ 150,00	€ 320,00	€ 420,00



4.2 I compensi sopra indicati sono relativi all'anno solare e riferiti ad ogni singolo apparecchio installato nell'area dello stabilimento balneare.

4.3 Per i jukebox e videojukebox sono dovuti i compensi previsti dalla seguente Tabella 2:

**Tabella 2**

TIPOLOGIA APPARECCHIO	Tariffa annuale per singolo apparecchio
Jukebox	€ 100,00
Videojukebox	€ 200,00

4.4 Gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 sono al netto dell'IVA.

## **ART. 5**

### **DURATA DEGLI ABBONAMENTI PER MUSICA D'AMBIENTE**

- 5.1** La durata degli abbonamenti è riferita all'anno solare con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti stagionali.
- 5.2** Gli abbonamenti stagionali possono avere durata semestrale, trimestrale, mensile. In tali casi le tariffe indicate all'art. 4 saranno commisurate alla tariffa annuale come segue:
- 60% dell'abbonamento annuo per il semestre solare;
  - 40% dell'abbonamento annuo per il trimestre solare;
  - 20% dell'abbonamento annuo per il mese solare.
- 5.3** In ogni caso gli abbonamenti annuali o infrannuali non sono ulteriormente frazionabili e il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in un'unica soluzione.

## **ART. 6**

### **TERMINI DI PAGAMENTO PER MUSICA D'AMBIENTE**

- 6.1** Per le nuove attivazioni degli abbonamenti o in caso di nuove installazioni di apparecchi per abbonamenti già esistenti, il pagamento dei compensi deve essere effettuato in forma anticipata in unica soluzione. In tali casi, il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata dell'abbonamento quantificando ciascun mese come 1/12 (un dodicesimo) della tariffa in abbonamento.
- 6.2** I rinnovi annuali degli abbonamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione secondo le scadenze indicate nel Permesso/Certificato per Musica d'Ambiente, salvo i diversi termini, posticipati, comunicati dalla SIAE negli avvisi di pagamento.



## ART. 7

### COLLABORAZIONE E RIDUZIONI DEI COMPENSI PER MUSICA D'AMBIENTE

- 7.1 CNA si impegna a sensibilizzare le proprie strutture territoriali e, tramite esse, i propri aderenti affinché eventuali criticità applicative o interpretative derivanti dall'esecuzione del presente Accordo siano affrontate e risolte nell'ambito del Comitato Paritetico di cui al successivo art. 13.
- 7.2 In ragione della collaborazione prestata da CNA, agli Utilizzatori suoi associati viene riconosciuta una riduzione del 15% sui compensi di cui all'art. 4.
- 7.3 La riduzione sarà concessa previa presentazione da parte degli interessati del certificato di iscrizione a CNA valido per l'anno in corso o, in alternativa, sulla base dei dati dei propri associati forniti da CNA nei termini e con le modalità che verranno concordate tra le Parti.
- 7.4 La ritardata presentazione del certificato di iscrizione alla CNA di cui al punto 7.3 rispetto al rinnovo dell'abbonamento alle scadenze previste non dà luogo, in alcun caso, all'applicazione retroattiva della riduzione di cui al punto 7.2. In tal caso il compenso per diritti d'autore dovrà essere corrisposto per intero.
- 7.5 Il ritardato pagamento rispetto al termine previsto per il rinnovo degli abbonamenti, effettuato anche a mezzo MAV o attraverso il portale online, quando implementato, comporterà la perdita del diritto alla riduzione di cui al precedente punto 7.2 e la contestuale applicazione della penale per ritardato pagamento nella misura prevista dal Permesso/Certificato per Musica d'Ambiente.

## ART. 8

### ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN STABILIMENTI BALNEARI – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE

8.1 La misura dei compensi per la esecuzione e diffusione di opere audio e video è stabilita in funzione dell'estensione della superficie dell'area del demanio marittimo affidata in concessione e della durata dell'abbonamento richiesto, come precisato nella Tabella 3:

Tabella 3

SUPERFICIE DELLA CONCESSIONE	ABBONAMENTO GIORNALIERO	ABBONAMENTO MENSILE (mese solare)	ABBONAMENTO STAGIONALE
fino a 2.500 MQ	€ 35,00	€ 140,00	€ 250,00
oltre 2.500 e fino a 4.000 MQ	€ 60,00	€ 240,00	€ 500,00
oltre 4.000 e fino a 10.000 MQ	€ 80,00	€ 380,00	€ 800,00
Oltre 10.000 MQ	€ 95,00	€ 440,00	€ 950,00

Il pagamento dei compensi deve essere effettuato in forma anticipata in unica soluzione e contestualmente al rilascio del Permesso Spettacoli e Intrattenimenti.

8.2 Per le altre tipologie di trattenimenti (con o senza ballo), spettacoli o altre manifestazioni con utilizzazioni del repertorio amministrato da chiunque organizzate o per le attività che si protrarranno oltre le ore 19.00 saranno applicate le specifiche tariffe SIAE vigenti.

## ART. 9

### RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

9.1 In ragione della collaborazione prestata da CNA, agli Utilizzatori ad essa associati viene riconosciuta una riduzione del 10% sui compensi di cui all'art. 8. La riduzione viene applicata alle medesime condizioni e nei limiti precisati al precedente art. 7.



**9.2** Qualora – anche con la collaborazione di CNA – vengano attivate procedure di accentramento di richiesta e rilascio dei Permessi per le attività di Animazione relativi a più Utilizzatori associati, verranno altresì riconosciute le seguenti ulteriori riduzioni:

- 5% qualora gli stabilimenti balneari che fruiscono dell'accentramento siano fino a cento;
- 10% qualora gli stabilimenti balneari che fruiscono dell'accentramento siano più di cento.

#### **ART. 10**

##### **UTILIZZATORI ABILITATI A RICHIEDERE IL PERMESSO SIAE**

**10.1** I Permessi per Musica d'Ambiente sono rilasciati dalla SIAE al Gestore dello stabilimento balneare, ovvero all'impresa cui sia affidata in gestione l'area.

**10.2** I Permessi per Animazione sono rilasciati dalla SIAE esclusivamente al Gestore dello stabilimento balneare

#### **ART. 11**

##### **AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI**

I compensi previsti nel presente Accordo verranno aggiornati di anno in anno in base agli incrementi dell'indice ISTAT riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

#### **ART. 12**

##### **INADEMPIENZE**

In caso di accertata inadempienza ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente Accordo o nel "Permesso/Certificato per Musica d'Ambiente" o nel "Permesso Spettacoli e Intrattenimenti", gli utilizzatori sono tenuti al versamento dei compensi senza le riduzioni di cui al precedente artt. 7.2 e 9.1, oltre al pagamento delle penali previste nel "Permesso/Certificato per Musica di Ambiente" e nel "Permesso Spettacoli e Intrattenimenti".

### ART. 13

#### COMITATO PARITETICO

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente Accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Congiunto nominato, di comune accordo, dalle Parti e disciplinato da apposito Regolamento.

### ART. 14

#### DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e, senza pregiudizio di quanto stabilito all'art. 15, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte – a mezzo raccomandata a/r o comunicazione via PEC – almeno tre mesi prima della scadenza.

### ART. 15

#### DISPOSIZIONI FINALI E PROGRAMMATICHE

- 15.1** Entro il 30 Settembre 2018 le Parti, sulla base dei risultati delle campagne abbonamenti per Musica d'Ambiente degli anni 2017 e 2018, valuteranno congiuntamente la possibilità di integrare le previsioni del presente Accordo introducendo, con decorrenza 1° gennaio 2019, forme di abbonamenti inclusivi forfettariamente di un numero illimitato di apparecchi audio o audio e video (Tariffe Flat) analoghi a quelli previsti dall'accordo SIAE- CNA del 16/11/2016 per la Musica d'Ambiente nei pubblici esercizi non inclusi in stabilimenti balneari.
- 15.2** Entro il 30 Settembre 2018 le Parti, sulla base dei risultati delle campagne abbonamenti per le attività di Animazione degli anni 2017 e 2018, valuteranno altresì la possibilità di integrare le previsioni del presente Accordo introducendo, con decorrenza 1° gennaio 2019, una riduzione del 10% sulle Tariffe per l'Animazione in favore degli Utilizzatori che siano anche titolari del Permesso per Musica d'Ambiente

15.3 In un 'ottica di ulteriore semplificazione sarà valutata la possibilità di introdurre forme di abbonamento che includano sia i diritti d'autore per l'attività di Animazione che per la Musica d'Ambiente.

**ART. 16**  
**COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo PEC.

**Per SIAE**

V.le della Letteratura n. 30  
00144 ROMA  
PEC: ufficio.accordi@pec.siae.it  
E-MAIL : accordi.autori@siae.it

**Per CNA**

Piazza Mariano Armellini n. 9 A  
00162 ROMA  
PEC: cna.presidenza@cert.cna.it  
E-MAIL: svilupposistema@cna.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, - 2 MAG. 2017

**SIAE**

**Società Italiana degli Autori ed Editori**

**Il Direttore Generale**

**Gaetano Blandini**



**CNA**

**Confederazione Nazionale dell'Artigianato e  
della Piccola e Media Impresa**

**Il Responsabile Nazionale CNA  
Comunicazione e Terziario Avanzato**

**Ettore Cenciarelli**

